

STATUTO

GELSO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLARICCA NA VIA DELLA
LIBERTA' 1104

Numero REA: NA - 913756

Codice fiscale: 07839191215

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto con repertorio n.13053/9222

STATUTO DI COOPERATIVA a r.l.
"GELSO COOPERATIVA SOCIALE a .r.l."

TITOLO I) COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE.

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata: **"GELSO COOPERATIVA SOCIALE a.r.l."**

ARTICOLO 2 SEDE.

La società ha sede in **Villaricca (NA)**.

Potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

ARTICOLO 3 DURATA.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE.

Considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si propone come oggetto, la gestione per conto proprio o di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,

Enti pubblici territoriali, Policlinici, Ospedali, Cliniche, Case di cura, Hospice, ASP (Aziende Servizi alla Persona), RSA, e per conto di ogni altra struttura sociale e sanitaria pubblica o privata la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale ed educativi, rivolti a persone anziane, con disabilità, pazienti cronici, persone con malattie progressivamente invalidanti e/o terminali, minori delle aree infanzia e adolescenza, persone detenute, internate e prive della libertà personale, con disagio psichico, con dipendenze, donne maltrattate e/o in difficoltà, immigrati, Pertanto la cooperativa potrà assumere in modo integrale o parziale, per conto proprio o dei soggetti sopra elencati, la gestione delle attività e dei servizi indicati di seguito in maniera esemplificativa e non esaustiva:

A) Servizi semiresidenziali

- gestione di servizi di asilo nido di infanzia, servizi integrativi al nido, agrinido, agriasilo, ludoteca, centro diurno polifunzionali per minori, centro di aggregazione giovanile, centro per le famiglie, centro diurno integrato per disabili fisici, psichici e sensoriali (ex art.26 L. 833/78), centro sociale polifunzionale per disabili, centro diurno integrato per anziani, centro sociale polifunzionale per anziani, centro di aggregazione per immigrati, centro interculturale per immigrati, centro di accoglienza diurno, centro sociale diurno per persone detenute, internate e pri-

ve delle libertà personale, centro diurno integrato per disagio psichico, centro antiviolenza, centro diurno per area di dipendenze.

Servizi residenziali

Gestione di RSA per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, Residenze Protette per anziani, disabili e persone con patologia psichiatriche, Case di Riposo, Comunità Alloggio, Case Albergo, Hospice, Case di Cura, Ospedali, Comunità di pronta e transitoria accoglienza, Casa famiglia, Comunità educativa a dimensione familiare, Comunità alloggio, Gruppo appartamento, Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, interventi per l'accoglienza degli accompagnatori dei ricoverati negli ospedali, Comunità tutelare per persone non autosufficienti, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'Immigrazione.

Gestione dei servizi sanitari (medico, infermieristico), sociosanitari (tutelari e di supporto) sociali, psicologici, educativi e riabilitativi (fisica, psichica e sensoriale) all'interno di Ospedali e Presidi ospedalieri pubblici o privati (o di loro Reparti e/o di Unità Operative), Cliniche, Hospice, Centri di riabilitazione, RSA per anziani, , disabili e persone con patologia psichiatriche, Residenze Protette, Case di Riposo, Case Albergo, Centri di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), Centri di identificazione ed espulsione (C.I.E.), Centri dell'Immigrazione, Istituti di Pena, Gestione dei servizi socio-assistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico, servizi di assistenza socio sanitari educativa e didattica, servizi di vigilanza, , guardiania, portineria e centralino h24.

Gestione in proprio o per conto altrui di Presidi medico e infermieristici, attività clinico-riabilitative, orientamento psicopedagogico, orientamento scolastico, sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole, interventi abitativi d'emergenza, comunità per malati

di AIDS, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, carceri, strutture residenziali per detenute con figli minori, strutture residenziali per cittadini affetti da demenza, comunità tutelari per persone non autosufficienti, case di accoglienza per donne maltrattate, case rifugio per donne vittime di tratta, comunità di accoglienza per soggetti con dipendenze.

Servizi domiciliari

Gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale, tutoraggio educativo, assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, servizi di prossimità.

Gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali, assistenza domiciliare socio-assistenziale, Assistenza domici-

	liare integrata (ADI), Assistenza domiciliare ospedaliera (ADO), assistenza domiciliare psicologica, telessoccorso e teleassistenza, telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio. Servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche); Servizio di assistenza sanitaria domiciliare tecnologica rivolta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo (oltre le dodici ore giornaliere) nell'Area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle Ventilazioni Meccaniche Domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie a patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutri pompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali. Servizi territoriali Gestione servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente. Gestione di servizi di assistenza educativa di strada, educativa territoriale, servizi temporanei e territoriale, di servizi di baby parking, di servizi tipo informagiovani ed informa cittadino, di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo, attività ricreative, sociali, culturali, azioni per il coinvolgimento diretto dei ragazzi, servizi nei casi di maltrattamento e abuso sessuale in atto sui minori, servizi di sensibilizzazione, aggiornamento, informazione e documentazione sull'abuso, servizio di mediazione penale, servizi di sostegno alla genitorialità, servizio per l'affido familiare, servizi per l'adozione nazionale ed internazionale, servizi di mediazione familiare, interventi per l'armonizzazione dei tempi della città, servizi di pronto intervento sociale, servizi di assistenza scolastica, servizi di assistenza specialistica per alunni diversamente abili, servizi di assistenza materiale per soggetti diversamen-

te abili anche presso istituti scolastici, sostegno socio educativo, gruppi di auto-aiuto, servizi per l'integrazione sociale, trasporto sociale per anziani, minori e disabili, servizio in ambulanza di emergenza (118), trasporto infermi, trasporto sangue, trasporto organi, unità mobile di strada, servizi di mediazione culturale, servizi per minori non accompagnati, servizi per l'integrazione sociale, sostegno all'integrazione scolastica dei minori immigrati, promozione di attività culturali, ludico ricreative, di socializzazione presso ospedali, anche pediatrici, carceri, servizi docce e campi abitati, pronto intervento sociale e unità mobile di strada, servizio mensa, area attrezzata per nomadi, gruppi di auto-aiuto, servizi di reinserimento per l'area penale, servizi di prevenzione, servizi integrativi rivolti alla prostituzione di strada, educativa di strada, servizi di prevenzione e di promozione della salute, soggiorni climatici.

Altri servizi

Servizi di segretariato sociale, servizio sociale professionale, servizio di ascolto, servizi di sensibilizzazione e informazione, attività di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attività didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc., gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico, programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, pet-terapy, orto terapia, ippoterapia, onoterapia.

Servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni.

Servizio di ritiro, trasporto e consegna materiale vario con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi Ospedalieri, Ambulatoriali, Centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza del materiale;

Servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati.

Trasporto pazienti con o senza Medico a bordo, con Autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici.

Trasporto ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili,

anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate.

Servizio di medicina del lavoro.

Promozione e la valorizzazione del *Servizio Civile Volontario*, organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti idonei per l'inserimento nel mondo del lavoro, assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza sulla progettazione, formazione, tutoraggio, monitoraggio, reclutamento, selezione e valutazione.

Attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento, in un quadro di formazione permanente, con enti pubblici e privati, attività di formazione di educazione continua in medicina (ECM), formazione continua e costante per i lavoratori (fonti interprofessionali).

Gestione di centri di consulenza ed assistenza per il disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali presso enti locali e territoriali; programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

Servizio di orientamento scolastico e di formazione per giovani adulti, promozione organizzazione ed istituzione corsi di attività di formazione professionale e socializzazione per giovani e adulti destinati al primo inserimento lavorativo ed al reinserimento lavorativo. Corsi di formazione tesi all'integrazione sociale e all'inserimento lavorativo degli immigrati.

Attività di tirocini estivi di orientamento, tirocini/stage, borse lavoro, tirocini formativi e professionalizzanti, orientamento.

B)

Attività imprenditoriali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche attraverso la gestione di fattorie sociali, orti sociali, fattorie didattiche, fattorie urbane, fattorie dinamiche, aziende agricole, musei, case di recupero, centri di vacanza e villaggi turistici, agriturismo, strutture turistico-ricettive, gestione piscine, strutture di bed e breakfast, sportive e ricreative, parchi urbani attrezzati, parcheggi, giardini, strutture per il turismo culturale, sociale, nautico e religioso, stabilimenti balneari, gestione arenili, spiagge libere, banchine con attività annesse, nonché gestione integrata di residence e complessi immobiliari, servizi di manutenzione, pulizia, custodia, attività di commercio, in tutte le forme consentite, di

prodotti alimentari ed artigianali provenienti prevalentemente dai Paesi in via di sviluppo, commercio equosolidale, attività di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo gestione bar e di servizio di ristorazione nel settore turistico, ricreativo, culturale e sportivo, nonché attività di organizzazione di eventi e di catering.

Gestione in outsourcing di servizi di archiviazione elettronica, segreteria, front office, gestione call center, analisi e ricerche di mercato, indagini socio-economiche.

La cooperativa potrà pertanto porre in essere qualsiasi attività mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, anche chiedendo ed ottenendo finanziamenti, mutui pluriennali e agevolazioni creditizie e fiscali e contributi di qualsiasi natura da qualunque ente statale o regionale in base alle vigenti leggi sulla cooperazione.

La Cooperativa si configura di diritto come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ricorrendone i presupposti.

ARTICOLO 5 REQUISITI DELLA MUTUALITA' PREVALENTE.

Alla cooperativa è fatto espresso divieto:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa ha l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati nei limiti previsti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II) - SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi che la stessa ha ad oggetto partecipando alle attività sociali ed in particolare:

le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuita-

	mente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	I soci svantaggiati indicati nell'art. 4) della legge n. 381/1991 devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori che nella Cooperativa svolgono attività comprese nella lettera b) della citata legge, e compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne soci a tutti gli effetti. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio in cui si svolge quella della cooperativa. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ARTICOLO 7 DOMICILIAZIONE. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci. ARTICOLO 8 Chi desidera essere socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo specificando: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) la quota che si propone di sottoscrivere; d) l'accettazione di tutti i patti sociali. Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica la domanda deve indicare: a) la ragione sociale o denominazione, la sede e l'attività che ne formi oggetto; b) il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa; c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione. ARTICOLO 9 L'accoglimento della domanda è deliberato dall'Organo Amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	

proposta dell'Organo Amministrativo entro un mese al più dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda. In mancanza di tale versamento la domanda s'intenderà come non avvenuta.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione nonchè, nel caso di società, per liquidazione o fallimento.

ARTICOLO 11 RECESSO.

Oltre nei casi previsti dalla legge, il recesso e' consentito al socio che non si trovi più in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo Statuto o della legge legittimano il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE DEL SOCIO.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, essere escluso il socio:

- a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- b) che non e' più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte ad imprese che abbiano interesse o svolgano attività contrastanti con quelle della cooperativa;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempie, i doveri derivanti dalla qualità di socio o gli impegni a qualunque titolo assunti verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta. L'esclusione produce effetto dal momento dell'assunzione del relativo provvedimento.

ARTICOLO 13 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio ai sensi dell'art. 2535 c.c. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo

scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli articoli 9, 11 e 12 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO.

ARTICOLO 15

Il patrimonio sociale è formato:

- a) da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna e non superiore al limite di legge;
- b) dal fondo di riserva indivisibile.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- dall'eccedenze attive del bilancio;
- da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati.

ARTICOLO 16

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c.

ARTICOLO 17

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del bilancio.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale separata per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del c.c.), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991 e dell'art. 2520, secondo comma del c.c..

A tal fine essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della Cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione dei dividendi, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società e dalla relativa remunerazione.

ARTICOLO 18

Nessun utile può essere distribuito ai soci;

l'eventuale eccedenza attiva del bilancio sarà

così ripartita:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b) una quota pari al 3% (tre per cento) destinata al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) la restante parte destinata al fondo di riserva indivisibile.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 19

Gli organi della cooperativa sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) organo amministrativo.

ARTICOLO 20 DECISIONI DEI SOCI.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto disposto dall'art. 2479 c.c.

Questo, salvo che la legge ovvero uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, richiedano l'adozione del metodo assembleare di cui all'art. 2479 bis.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ARTICOLO 21 CONVOCAZIONE.

Nel caso in cui le decisioni dei soci siano prese col metodo assembleare, l'assemblea dei soci è disciplinata dalle disposizioni contenute nel presente statuto e, per quanto non previsto, dalla legge.

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche al di fuori della sede della società, con lettera raccomandata A/R spedita ai soci al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in assenza delle formalità di cui sopra, la deliberazione si intende adottata quando alla riunione partecipi l'intera compagine sociale, e l'intero organo amministrativo e quello di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

A tal fine, i membri dell'organo di controllo si ritengono informati laddove abbiano ricevuto, almeno il giorno prima della riunione, con raccomandata A/R da spedirsi al loro domicilio -e-mail - fax, una comunicazione indicante il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 22 PARTECIPAZIONE.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che, alla data della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci.

È consentito che l'assemblea si riunisca in audio video-conferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri luoghi specificamente individuati nell'avviso di convocazione ove possono recarsi i partecipanti, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino, a prescindere dalla comunicazione testè citata. Condizione essenziale per la validità dell'adunanza assembleare in videoconferenza è la possibilità il cui accertamento grava sul Presidente che tutti i partecipanti possano essere identificati; sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione.

L'assemblea in tali casi si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, i quali devono trascrivere il verbale nel registro delle assemblee, sottoscrivendolo.

Nel caso in cui non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una postazione, l'assemblea deve essere riconvocata per una data successiva.

Laddove nel corso dell'assemblea dovessero verificarsi dei guasti nel collegamento, il Presidente deve sospendere la riunione.

ARTICOLO 23 PRESIDENZA.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva, dall'Amministratore presente più anziano; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza del capitale. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dalla maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 24 DELIBERAZIONI.

Ciascun socio ha un solo voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, la quale deve essere conservata agli atti della società. Si applicano le limitazioni previste dall'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

In PRIMA CONVOCAZIONE l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della compagine sociale e delibera con le maggioranze previste dalla legge per ciascuna deliberazione.

In SECONDA CONVOCAZIONE si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, purché sia rappresentato l'intera compagine sociale e siano presenti o informati della riunione, secondo quanto previsto all'art. 21 del presente statuto, tutti gli Amministratori e i Sindaci, se esistenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

TITOLO V
ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 25 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO.

La società può essere amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico, da due o più Amministratori con firma congiunta o disgiunta o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, a scelta dell'assemblea che li nomina.

Gli Amministratori, anche non soci, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili, salvo revoca o dimissioni.

Il Consiglio di amministrazione, il cui Presidente è scelto dai membri stessi, qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, è normalmente convocato e funziona rispettando il sistema della collegialità piena. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo fax / e-mail inviato a ciascun Amministratore e ai componenti dell'organo di controllo, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei caso di urgenza, almeno un giorno prima della stessa.

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se vi sia, l'organo di controllo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il verbale della riunione deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli Amministratori e comunicato all'organo di controllo.

CONSULTAZIONE E CONSENSO PER ISCRITTO. Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede, in tal caso, il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le decisioni degli Amministratori devono in ogni caso essere trascritte nell'apposito libro e comunicate all'organo di controllo.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati con competenze in determinate materie, sottoposti alla vigilanza del Consiglio e in ogni tempo revocabili.

In caso di adozione del sistema di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, si applicano gli artt. 2257 e 2258 c.c.

ARTICOLO 26 POTERI.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le competenze riservate alla decisione dei soci e quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 27 RAPPRESENTANZA SOCIALE.

La rappresentanza della società è conferita all'Amministratore unico ovvero a due o più Amministratori a firma con giunta o disgiunta, o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominati e nei limiti della delega, agli Amministratori delegati.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE CONTABILE

ARTICOLO 28 CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.

I soci, qualora lo ritengano opportuno o quando si verifichino le condizioni previste dalla legge, nominano, un Organo di Controllo, che può essere costituito, sia da un Sindaco Unico che dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, al quale si applicheranno, in ogni caso, le disposizioni in materia di Spa, ivi comprese quelle relative alla Revisione legale dei conti.

Del pari potranno nominare un Revisore con il compito della Revisione legale dei conti. All'organo di controllo vanno inviate tutte le comunicazioni previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO VII - REQUISITI MUTUALISTICI

ARTICOLO 29

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci nè durante la vita sociale nè in occasione dello scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 30 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

La società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 c.c. In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio netto, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, deve esse-

re devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ex art. 11 legge 59/92.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO. 31

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ARTICOLO 33

Il funzionamento tecnico-amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento da compilarsi dall'organo Amministrativo e da comunicarsi all'assemblea che potrà apportarvi variazioni ed aggiunte.

ARTICOLO 34 RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

FIRMATO DA: RAFFAELE FERRARO - PIETRO DI NARDO NOTAIO (SIGILLO)

16 di 16